



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 46 della L.r. 28.12.2004, n.17.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 28.8.2014, dal signor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante della xx xxxxxxxxxxxx, con sede a xx -, avverso il provvedimento n.4184 del 25.6.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha dichiarato la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate consistenti in una recinzione, lungo il perimetro di un frutteto, in ferro dell'altezza di due metri con rete metallica zincata e due ordini di filo spinato zincato, in area paesaggisticamente tutelata, subordinandone il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 167 del citato D.Lgs. n.42/2204, quantificata in Euro 516,45.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 649 del 4.2.2016.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché si tratterebbe della sostituzione della recinzione, realizzata quando non erano vigenti vincoli di tutela, con un'altra di uguale tipologia e materiali. Inoltre, sull'istanza del ricorrente si sarebbe formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 46 della L.r. n.17/2004.

Tale censure non si condividono.

Infatti, va ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa, "*compete senz'altro alla Soprintendenza valutare discrezionalmente l'effettiva entità del pregiudizio arrecato dalla costruzione abusiva al momento in cui viene presentata l'istanza. Quindi il giudizio va determinato non già al momento nel quale l'opera è stata realizzata, bensì al momento nel quale la domanda di sanatoria è stata presentata*" (C.G.A. 26 agosto 2013, n. 726).

Nel caso di che trattasi, il ricorrente ha presentato istanza nel dicembre del 2013 alla Soprintendenza di Palermo volta ad ottenere la compatibilità paesaggistica per le opere

**REGIONE SICILIANA**

abusivamente realizzate, quando erano operanti da tempo i vincoli di tutela in quella zona (relativi ai boschi ed ai corsi d'acqua vigenti fin dal 1985).

Risulta, pertanto irrilevante, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, sostenere che trattasi di sostituzione di una recinzione e non di realizzazione ex novo, perchè in entrambi i casi gli interventi andavano preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza.

CONSIDERATO che non può accogliersi il secondo motivo di censura volto a sostenere l'avvenuto formarsi del silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n. 17/2004 sull'istanza presentata dal ricorrente alla Soprintendenza di Palermo.

CONSIDERATO che l'art. 46 della L.r. n.17/2004 dispone che *“Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico...sono rilasciate o negate,...entro il termine perentorio di 120 giorni. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.”*

Al riguardo il T.A.R. - sede di Palermo - ha affermato che *“La disciplina di cui all'art.46 della L.r. n.17/2004, non può trovare applicazione...relativa al rilascio di un N.O. paesaggistico postumo a sanatoria di opere già abusivamente realizzate; ed invero essa si riferisce espressamente alle autorizzazioni ad eseguire opere...si pone come normativa speciale insuscettibile quindi di applicazione analogica oltre i suoi ambiti specifici”* (T.A.R. Sicilia - Palermo - 24 maggio 2013, n. 1540).

Nel caso di che trattasi, per le opere abusivamente realizzate, non può essersi formato il silenzio-assenso ex art.46 della L.r. n.17/2004, perchè detta disposizione riguarda esclusivamente la procedura autorizzativa per la realizzazione di opere nuove, giammai quelle abusivamente realizzate.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.4184 del 25.6.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso prodotto, con atto qui spedito spedito in data 28.8.2014, dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -, avverso il provvedimento n.4184 del 25.6.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 4184 del 25.6.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 2 marzo 2016

II DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to